

**Ente acque della Sardegna**  
Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

**FORNITURA DI CAVI-MATERIALI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN MT E  
CAVI ELETTRICI MT/BT PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE**

**FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA ED ATTUATORI IDRAULICI ED  
ELETTRICI PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE**

**Descrizione delle forniture**

**FORNITURA DI CAVI-MATERIALE ED APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE IN MT E CAVI ELETTRICI MT/BT PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE**

**FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA ED ATTUATORI IDRAULICI ED ELETTRICI  
PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE**

**Descrizione delle forniture**

**Articolo 1 - Oggetto della fornitura**

Il presente disciplinare contiene le norme e condizioni che regolano la fornitura per l'ENAS, degli strumenti di misura ed attuatori idraulici ed elettrici, necessari per la manutenzione delle opere dell'Ente, per un importo presunto di €. 60'000,00(sessantamila/00) per ciascuna delle procedure.

Nel modulo di offerta, che verrà allegato all'eventuale lettera di invito, non verranno indicati i materiali da fornire, ma semplicemente le case produttrici di apparecchiature, dei materiali elettrici e elettronici dei quali l'Ente potrebbe avere necessità nel periodo di validità del contratto.

L'operatore economico potrà indicare (parte A3) in sede di offerte ulteriori case produttrici di apparecchiature, di materiali elettrici e elettronici di cui all'oggetto della presente gara, aventi caratteristiche di qualità tecnica e prezzi equivalenti a quelle indicate dall'Ente, che si riserva di utilizzare qualora le case produttrici da esso indicate non fossero in grado di garantire la fornitura secondo le necessità.

Le quantità di fornitura, sia per ciascuna casa produttrice che all'interno di ciascun listino, potranno variare in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo di fornitura (per alcuni materiali potrebbe non aversi alcuna richiesta), senza che l'operatore economico aggiudicatario possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o maggiori compensi.

La parte A1 del modulo d'offerta elencherà le case produttrici indicate dall'Ente che operano con listino prezzi al pubblico, per queste i prezzi di applicazione si otterranno applicando ai prezzi di listino il ribasso complessivamente offerto (Sconto medio + Spread offerto).

La parte A2 del modulo indicherà la somma che l'Ente potrà spendere fuori dai listini di cui alla parte A1, per queste i prezzi da applicare saranno ottenuti aggiungendo il *ricarico commerciale*, ottenuto dalla maggiorazione del 15% e decurtata dello sconto offerto in fase di gara dall'appaltatore, ai prezzi del preventivo della casa produttrice richiesto direttamente dall'Ente.

Tutti i materiali forniti dovranno essere a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

L'importo totale, ottenuto sommando gli importi netti relativi alle singole parti Totale A1 offerto + A2 (A2.1+B2), avrà valore solo al fine della determinazione il prezzo più basso per l'Ente, mentre l'importo contrattuale resterà fissato in €. 60'00000 (sessantamila/00) + iva.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del contratto, dovrà consegnare i cataloghi ed i listini di tutte le marche indicate nel modulo d'offerta.

### **Articolo 2 - Durata del contratto**

Il tempo contrattuale utile per la fornitura dei materiali è, per ciascuna procedura, di 24 (ventiquattro) mesi e partirà dalla data del verbale di attivazione del contratto.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente l'importo contrattuale.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

### **Articolo 3 - Contratto**

L'aggiudicatario accetta che, in caso di affidamento delle forniture, lo sconto offerto (Sconto medio + Spread offerto) per ogni catalogo resti invariato per qualunque quantità ordinata, senza avere nulla a che pretendere.

### **Articolo 4 - Modalità di espletamento della fornitura**

La fornitura avverrà secondo le richieste dell'Amministrazione per lotti di quantità anche minime, avverranno attraverso comunicazioni scritte del RUP/DL e sottoscritte per accettazione dall'impresa, in seguito alla presentazione di un '*Ordine di fornitura*' firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e vistato dal Responsabile del Procedimento.

Atteso che l'aggiudicataria avrà consegnato all'Ente, prima dell'avvio del contratto, i cataloghi ed i listini prezzi riferiti all'anno corrente di tutte le marche elencate nel modulo di offerta (parti A1 e A3), gli *Ordini di fornitura* specificheranno per ogni articolo Marca e Codice di descrizione.

L'*Ordine di fornitura* sarà consegnato all'aggiudicataria a mano, via fax o via e-mail e conterrà l'elenco dei materiali da fornire, il luogo della fornitura e i tempi di espletamento della fornitura stessa.

Invece, per materiali prodotti da ditte che non operano con listini prezzi al pubblico o non contemplate nelle parti A1 e A3, il Direttore dell'esecuzione del contratto chiederà alla casa produttrice (se esistenti a più case) il preventivo per la fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, esaminati i preventivi pervenuti stabilirà quale sia l'offerta più economica e ordinerà, con il visto del Responsabile del Procedimento, all'Appaltatore di fornire i beni in argomento, ai prezzi di detto preventivo, maggiorati del ricarico commerciale offerto in gara (parte A2 del modulo offerta) e l'impresa sottoscriverà l'ordine in segno di accettazione.

## **Articolo 5 - Luogo di consegna delle forniture**

Per le forniture il cui importo economico è inferiore o uguale a €. 1'500,00 (euro millecinquecento/00) e con volume inferiore a 1 m<sup>3</sup> l'Ente provvederà al ritiro dei beni dal deposito del fornitore con personale e mezzi propri.

Per le forniture di importo superiore a € 1'500,00 (euro millecinquecento/00) o di volume superiore a 1 m<sup>3</sup> l'aggiudicataria dovrà consegnare a proprie spese i materiali ordinati nei siti che saranno specificati *nell'Ordine di fornitura*. In tal caso il fornitore dovrà provvedere allo scarico con gli uomini ed i mezzi necessari.

A tal proposito si precisa che gli impianti sono dislocati in tutte le province della Sardegna.

## **Art. 6 - Domicilio speciale**

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio (domicilio speciale) ed avere una sede operativa - negozio in un centro che ricada nella regione Sardegna.

Al momento dell'attivazione del contratto l'appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, il numero di telefono fisso, indirizzo di posta elettronica ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Impresa.

## **Articolo 7 - Tempi di espletamento delle forniture**

La consegna dovrà avvenire entro i tempi di seguito specificati, decorrenti dalla consegna dell'*Ordine di fornitura* (a mano o a mezzo fax).

- 1) per prodotti a deposito presso la Ditta: contestualmente all'ordine se vengono ritirati da personale e mezzi dell'Ente, ed entro 3 (tre) giorni se devono essere consegnati dalla Ditta;
- 2) per i prodotti a deposito presso il produttore: entro 15 (quindici) giorni dall'*Ordine*;
- 3) per i prodotti da costruire su richiesta: entro 60 (sessanta) giorni dall'*Ordine*.

## **Articolo 8 – Penali**

Per ogni giorno di ritardo nella consegna si applicherà una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo degli articoli consegnati in ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore segnalate dal fornitore prima della scadenza del termine ultimo per la fornitura.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla Risoluzione del Contratto.

### **Articolo 9 – Accettazione e garanzia dei materiali**

In relazione a ciascun ordine di fornitura, ad avvenuta consegna dei materiali, entro 15 (quindici) giorni, il Direttore dell'esecuzione del contratto accerterà la conformità del materiale fornito a quanto ordinato per tipo, quantità, qualità e prezzo ed aggiornerà lo stato d'avanzamento.

In caso di conformità alle condizioni contrattuali, accetterà e liquiderà il corrispettivo applicando i prezzi del modulo di offerta senza alcuna ritenuta.

I materiali che non fossero ritenuti idonei e rispondenti alle specifiche richieste verranno riconsegnati alla ditta e non saranno liquidati.

I materiali forniti dovranno essere garantiti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data della loro fornitura.

L'accettazione della fornitura ha validità unicamente ai fini della liquidazione della fornitura stessa.

Resta immutata la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

### **Articolo 10 – Modalità di Pagamento**

Lo stato di avanzamento delle forniture per l'emissione del certificato di pagamento, verrà emesso entro 15 (quindici) giorni dalla regolare fornitura dei materiali relative fatture, quando l'importo raggiungerà €5.000,00 (euro cinquemila/00) o anche per un importo inferiore purché riferito a forniture fatte nel periodo di 1 (un) mese.

Il certificato di pagamento, verrà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dello stato di avanzamento delle forniture.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 192/12, previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti, i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento, tramite il tesoriere dell'Ente, Banca nazionale del Lavoro – Filiale di Cagliari, con mandati intestati alla ditta e quietanza del titolare.

La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di repertorio e la data del contratto, il numero d'ordine, l'indicazione del Servizio competente, eventuali codifiche per ciascun oggetto fornito così come riportate nell'*Ordine di fornitura* e dovranno essere emesse senza la dicitura "IVA a detraibilità differita".

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

#### **Articolo 10.1 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile, n° 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n89, l'operatore economico **si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico** attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, le seguenti diciture:

Codice Univoco Ufficio: UFTT92;

Codice Identificativo di Gara (CIG);

Codice Unico di Progetto (CUP);

Responsabile del Procedimento (RUP);

Numero di repertorio e la data del contratto il numero d'ordine, l'indicazione del Servizio competente, eventuali codifiche per ciascun oggetto fornito così come riportate nell'Ordine di fornitura e dovranno essere emesse senza la dicitura "IVA a detraibilità differita".

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati sud descritti.

### **Articolo 11 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione del contratto**

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto di fornitura, sarà emesso il certificato di ultimazione e regolare esecuzione del contratto.

La verifica della regolare esecuzione delle forniture hanno validità unicamente ai fini del collaudo delle forniture stesse.

Resta immutata la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

### **Articolo 12 – Garanzia definitiva**

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016.

Tale garanzia, di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 deve essere prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3; sarà svincolata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

### **Art. 13 - Subappalto**

Si richiamano le norme vigenti in materia di subappalto con particolare riferimento all'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e smi.

Al momento della presentazione dell'offerta dovranno essere indicate le prestazioni che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare o concedere in cottimo, nel limite consentito dalla normativa vigente.

### **Art. 14 - Cessione del contratto**

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 1 del D.Lgs. n° 50/2016

## **Art. 15 - Adeguamento dei prezzi**

Si conviene e resta espressamente stabilito che i prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1° del D.Lgs. n° 50/2006.

## **Art. 16 - Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa (art. 108 D.Lgs. 50/2016)**

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o contravvenga agli obblighi ad alle condizioni stipulate, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La risoluzione avrà per effetto immediato l'incameramento per intero della cauzione definitiva, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'Impresa fornitrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, alle forniture cui esso si riferisce per mezzo di altra Impresa.

## **Articolo 17 - Risoluzione delle controversie**

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che insorgessero tra ENAS e l'aggiudicataria saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine, qualora l'aggiudicataria abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'aggiudicataria non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'Enas abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi. Il foro competente è quello di Cagliari.

## **Articolo 18 – Sicurezza fisica dei lavoratori**

L'aggiudicataria dovrà adempiere per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti come definiti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., intendendosi la ditta appaltatrice, ovvero il suo legale rappresentante quale "*datore di lavoro*" ai sensi del predetto decreto.

L'aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina di un Direttore/Responsabile Tecnico che risponda del regolare espletamento della fornitura anche nei riguardi del rispetto delle norme di sicurezza anzidette; qualora detto Direttore/Responsabile Tecnico non fosse alle dipendenze della ditta, la stessa ditta dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ENAS la dichiarazione, sottoscritta dal professionista, di accettazione dell'incarico.

Si da atto che l'ENAS ha verificato che l'appalto in argomento ricade nella fattispecie di esclusione dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n° 81/2008 nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. n° 106/2009 Per quanto precede, non si è resa necessaria la redazione del DUVRI in quanto l'appalto riguarda l'espletamento di fornitura in cui non si

generano interferenze con le attività del Committente e/o nei siti del Committente.

Conseguentemente, nel presente appalto non vi sono oneri per la sicurezza derivanti dalla risoluzione delle interferenze che debbano essere compensati con voce specifica esclusa dal ribasso.

### **Articolo 19 - Spese Contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicataria, le spese di bollo e quelle di registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

### **Articolo 20 – Osservanza di leggi e regolamenti**

L'aggiudicataria si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguir le forniture.

A tal proposito si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nella Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007.

### **Art. 28 - Risoluzione delle controversie**

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine l'Appaltatore, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

**Il Foro competente è quello di Cagliari.**